



Prot. N. 15587/ 2013

## **Determinazione n. 320 del 25/02/2013**

**OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DI ALCUNE AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - VARIANTE RIF. 04 DEL FABBRICATO "CENTRO FLORISTICO" IN LOCALITA' MURAGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1**

**URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

## **Determinazione n. 320 del 25/02/2013**

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 72964 del 23/10/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante al vigente PRG del Comune di Pesaro (rif. 04 fabbricato "Centro Floristico" - località Muraglia) contenuta nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni di alcune aree di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. - Zona Territoriale di Pesaro.

**Vista** la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Visto e condiviso** il parere istruttorio, prot. 14892 del 21/02/2013, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

### **““1. PREMESSA**

#### **1.1 Ambito di applicazione:**

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il piano in esame viene dunque sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi, ovvero costituisce una modifica parziale del vigente PRG del Comune di Pesaro che interessa una piccola area ricadente in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale si rende necessaria una valutazione di incidenza i sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

### **1.2 Competenze:**

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS del piano in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

### **1.3 Avvio del procedimento:**

Con nota prot. 74280 del 19/10/2012, recante timbro di posta in arrivo in data 22/10/2012, acquisita agli atti con prot. 72964 del 23/10/2012, il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito al Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni di alcune aree di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino - Variante rif. 04 del fabbricato "Centro Floristico" in località Muraglia.

Contestualmente all'istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. "rapporto preliminare - screening";
2. scheda di sintesi;
3. studio per la valutazione di incidenza.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 74276 del 29/10/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. – Zona Territoriale di Pesaro.

Questa Amm.ne Provinciale in data 29/10/2012, con nota prot. 74292, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

### **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- 1) **La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio***, con nota prot. 13249 del 18/02/2013, ha espresso il seguente parere:

“ *A riscontro della nota prot. n. 74292 del 29.10.2012 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.*

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

### **Premesso**

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

**Valutato** il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas della sola **variante rif. 04 del fabbricato "Centro Floristico" in località Muraglia**, redatto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro Arch. Nardo Goffi.

### **Preso atto che**

- La variante interessa un'area ubicata in via Barsanti, loc. Muraglia di Pesaro, individuata dal C.E.U. al Fg.48, mappali n. 246-245-244-262-e 263.
- La zona nel PRG vigente risulta inserita all'interno del Progetto Norma 1.1 "Area ospedaliera di Muraglia" (- U.M.I. 1.1.2) - Zona omogenea "F" - attrezzature urbane - Sub. Sistema "V5.1" - destinazione specifica "St"-servizi tecnici e amministrativi (uffici pubblici), di cui all'art. 2.2.2.1 delle N.T.A. "Destinazioni d'uso" - tipologia di intervento (ri) "ristrutturazione edilizia". Le previsioni urbanistiche sono attivabili mediante intervento diretto.
- La proposta di variante prevede:
  1. lo stralcio dell'area interessata dal Progetto Norma 1.1 - U.M.I. 1.1.2;
  2. il cambio di zona omogenea da "F" a "B";
  3. la modifica del sub-sistema da "V5.1" a "L4-Luoghi centrali a scala urbana";
  4. l'attribuzione di un indice edificatorio corrispondente alle quantità esistenti (3.0);
  5. l'eliminazione della destinazione d'uso esclusiva "St" e della tipologia d'intervento "ri";
  6. la modifica del vincolo di PPAR geomorfologico della tutela integrale dei corsi d'acqua in corrispondenza dell'area d'intervento.

**E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la Variante rif. 04 del fabbricato "Centro Floristico" in località Muraglia, trattata nel rapporto preliminare, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.**

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico ....." che prevede per gli strumenti di

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

*pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una “Verifica di compatibilità idraulica”, redatta da un tecnico abilitato.*

*Tale verifica, da produrre per la variante in argomento nell'ambito della suddetta procedura, è tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere eventuali interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.*

*La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.*

*Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.*

*Le eventuali opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.*

*Nel caso specifico le analisi da condurre, principalmente al fine di valutare la pericolosità idraulica della zona e conseguentemente la fattibilità delle previsioni urbanistiche, dovrà prendere in considerazione il corso d'acqua che lambisce la zona in esame, individuato (con il suo ambito di tutela integrale) nelle allegate cartografie di analisi del PRG, ancorché non appartenente al Pubblico Demanio Idrico. La rilevanza sotto il profilo idraulico del corpo idrico in questione è confermata dalla presumibile estensione del bacino e dalle apprezzabili dimensioni dell'alveo a cielo aperto in corrispondenza dell'area d'interesse.*

*La compatibilità idraulica della trasformazione, fermo restando l'adozione delle previste misure di compensazione, è pertanto condizionata dal corretto assetto idraulico dell'ambito in questione, che andrà dimostrato nell'ambito della citata verifica, anche attraverso la previsione di appropriate misure di mitigazione della pericolosità/rischio.*

*Si richiama infine l'opportunità di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale dei corsi idrici con funzione di migliorare la sicurezza idraulica, conservare la naturalità della regione fluviale nel suo complesso e la continuità ecologica del sistema fluviale, oltre a garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.”*

**2) La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali**, con nota prot. 87275 del 13/12/2012, ha espresso **la valutazione di incidenza**, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., che è risultata positiva con le seguenti prescrizioni:

**“Omissis ... le specie arboree ed arbustive, tutelate ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, n.6, presenti nelle aree di intervento o nelle loro immediate vicinanze non dovranno essere danneggiate.”**

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

3) **L'A.S.U.R. - Zona Territoriale di Pesaro** con nota prot. 34408 del 06/11/2012, pervenuta mediante fax in data 07/11/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 77318 del 09/11/2012, ha espresso il seguente parere:

**“Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.”**

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

### 3. DESCRIZIONE TECNICA DEL PIANO

La Provincia di Pesaro ha effettuato una puntuale ricognizione dei propri beni non suscettibili di utilizzo istituzionale al fine di individuare un complesso di immobili che, in ragione delle loro caratteristiche (dislocazione sul territorio comunale, accessibilità, contesto ambientale, infrastrutture esistenti ecc.), potrebbero essere valorizzati secondo quanto stabilito dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.

A seguito di tale ricognizione la Provincia di Pesaro e Urbino, con deliberazione di G. P. n. 62 del 12/04/2012 ha approvato l’elenco degli immobili non strumentali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione per il triennio 2012/2014.

Con successiva deliberazione n. 38 del 10/05/2012 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano delle Alienazioni 2012/2014 quale allegato al Bilancio di Previsione 2012/2014.

Con successiva deliberazione n. 123 del 21/06/2012 la Giunta Provinciale ha approvato l’integrazione e l’aggiornamento dell’elenco degli immobili non strumentali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione per il triennio 2012/2014 di cui alla Delibera di G. P. n. 62 del 12/04/2012.

Nello specifico, l’elenco di cui sopra comprende i seguenti immobili/aree:

- 1) Centro allevamento selvaggina – San Bartolo - Strada San Bartolo;
- 2) Fabbricato ex Franca – San Bartolo - Strada del Caprilino;
- 3) Fabbricato ex Gasparri – Muraglia - Via Barsanti;
- 4) Fabbricato Centro Floristico – Muraglia - Via Barsanti.

Il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni della Provincia di Pesaro e Urbino, così come è stato integrato con l’ultima deliberazione provinciale n. 123/2012, determina anche una variante al P.R.G. del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 26-ter della Legge Regionale n. 34/92 e s.m.i..

Le proposte di variante inerenti le prime tre aree/immobili elencate sopra non devono essere assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto rientrano nei casi di esenzione previsti al paragrafo 1.3, punto 8) lettera d) e lettera i) delle linee guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. 1813 del 21/12/2010.

## **Determinazione n. 320 del 25/02/2013**

L'unica proposta di variante che determina un incremento del carico urbanistico, derivante da un cambio di destinazione d'uso, è quella relativa al Fabbricato Centro Floristico di Muraraglia, pertanto la stessa è sottoposta al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.

L'area in esame ha una superficie complessiva di 5.694 mq ed è ubicata nel quartiere Muraglia, in via Barsanti (particelle catastali n. 246 – 245 – 244 – 262 - 263 - Foglio n. 48 ). Nel vigente PRG tale area risulta inserita all'interno del Progetto Norma 1.1 “Area ospedaliera di Muraglia”, in particolare rientra all'interno della U.M.I. 1.1.2. riguardante la realizzazione del parco pubblico (zona omogenea F).

La classificazione urbanistica attuale del lotto è la seguente: Zona omogenea [F] “Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” - Sub-sistema [V5.1] “Terreni coltivati su substrato arenaceo-marnoso” del sistema ambientale - destinazione d'uso specifica [St] “Servizi tecnici e amministrativi” (uffici pubblici), di cui all'art. 2.2.2.1 delle N.T.A. - tipologia di intervento (ri) “Ristrutturazione edilizia”.

In sintesi l'edificio esistente, allo stato attuale, può essere destinato esclusivamente ad uffici pubblici e può essere sottoposto al massimo alla ristrutturazione edilizia, senza incremento delle volumetrie esistenti.

L'area in esame è interessata dai seguenti vincoli e tutele ambientali:

- AVN13 – ZPS Zone di Protezione Speciale – DGR n. 1709 del 30.06.1997
- CVP12 – Pascoli / parte marginale
- CVP15 – Corsi d'acqua - ambito di tutela integrale

Con la variante si prevedono le seguenti modifiche:

- Lo stralcio dell'area di intervento dal Progetto Norma 1.1 e, conseguentemente, dall' U.M.I. 1.1.2;
- la trasformazione del lotto da zona omogenea “F” a zona di completamento “B”;
- la trasformazione dell'attuale sub-sistema ambientale “V5.1” in “L4” (Luoghi centrali della residenza);
- l'attribuzione di un indice edificatorio che corrisponde alle quantità esistenti, senza possibilità di incrementare le attuali volumetrie (“3.0”);
- l'eliminazione della destinazione d'uso specifica “St” e della tipologia di intervento “ri”, al fine di consentire anche la demolizione con ricostruzione;
- l'eliminazione del vincolo di PPAR geomorfologico di tutela integrale dei corsi d'acqua all'interno del lotto in esame, in quanto area già urbanizzata dal 1984, pertanto ricadente nei casi di esenzione di cui al punto 1a) dell'art. 60 delle NTA del PPAR;

La variante consente, quindi, di ampliare le destinazioni principali ammissibili prevedendo la possibilità di adibire l'immobile ai seguenti usi: “Servizi ed attrezzature” (S), “Attività terziarie” (T) e “Residenze” (R), secondo quanto stabilito all'art. 4.2.4.7 delle NTA del PRG vigente.

Per quanto riguarda, invece, l'eliminazione del vincolo di PPAR geomorfologico della tutela integrale dei corsi d'acqua passante all'interno del lotto, viene motivata sulla base di quanto previsto al punto 1a) dell'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR, ovvero, trattandosi di area già urbanizzata così come definita al comma 5 dell'art. 27 delle N.T.A. medesime, già dall'anno 1984.

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

### 4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerata l'entità della variante in esame che non comporta alcun incremento delle volumetrie attualmente esistenti all'interno del lotto; visti i pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), compreso l'esito positivo con prescrizione della valutazione di incidenza; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Le uniche considerazioni che si ritiene di evidenziare riguardano l'alto valore scientifico-culturale rappresentato dal patrimonio botanico-vegetazionale e documentale custodito nel Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brilli-Cattarini", situato nel quartiere di Muraglia a Pesaro.

Il centro, infatti, fondato nel 1949 per iniziativa del Professor Aldo J.B. Brilli-Cattarini, comprende un Orto Botanico ed una collezione di erbari di eccezionale valore scientifico-culturale, conosciuto a livello internazionale.

L'aspetto che si ritiene evidenziare riguarda unicamente il reperimento di una nuova sede del Centro adeguata alla conservazione del patrimonio scientifico – culturale costituito dal Centro Ricerche Floristiche Marche "A.J.B. Brilli-Cattarini".

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

### 5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., sottolineando le considerazioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

**Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

**Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.'''**

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

**D E T E R M I N A**

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni riguardante ad alcune aree di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino, relativamente alla variante al vigente P.R.G. del Comune di PESARO (rif. 04 -fabbricato "Centro Floristico" - località Muraglia), **dalla procedura di VAS** prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto,
- II) Di evidenziare la necessità di reperire una nuova sede del Centro adeguata alla conservazione del patrimonio scientifico – culturale costituito dal Centro Ricerche Floristiche Marche “A.J.B. Brillì-Cattarini”, così come evidenziato nel parere istruttorio prot. 14892 del 21/02/2013 sopra riportato.
- III) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafi 2) del parere prot. 14892 del 21/02/2013, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
  - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- V) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- 1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
  - 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;

## Determinazione n. 320 del 25/02/2013

3. A.S.U.R. - Zona Territoriale di Pesaro.

- VI) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- X) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ed  
1421\VAS\12vas\12Pd10704

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to MDF

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to MDF

Dirigente Servizio 4.1  
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---